



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2018 FASC. III

(ESTRATTO)

ANTONIO RUGGERI

**NOTA MINIMA A RIGUARDO DI UNA
PROCEDIMENTALIZZAZIONE ANOMALA DELL'INTERVENTO
DEL TERZO NEI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ**

13 DICEMBRE 2018

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Antonio Ruggeri
**Nota minima a riguardo di una procedimentalizzazione anomala
dell'intervento del terzo nei giudizi di costituzionalità**

Non sempre novità di rilievo, gravide di implicazioni a largo raggio di ordine istituzionale, si hanno a mezzo di atti normativi e con la pubblicità che è loro propria.

Così, è anche per l'anomalo [provvedimento del Presidente della Corte costituzionale del 21 novembre scorso](#), contenente – come nella chiusa dello stesso si dichiara – “direttive ed istruzioni” per la Cancelleria riguardanti l'accesso agli atti di coloro che fanno richiesta d'intervento (specificamente) nei giudizi in via d'eccezione, nonché (“nei limiti della compatibilità”) per i restanti giudizi.

Dico subito che la fitta argomentazione addotta a sostegno dell'iniziativa, sollecitata – com'è detto nell'*incipit* del [provvedimento](#) – dalla stessa Cancelleria, a prima lettura sembra essere persuasiva, anche in virtù dei richiami fatti ad altre esperienze processuali. Perplessità e riserve, invece, solleva il modo con cui si fa luogo alla innovazione in parola, che si presenta quale il frutto di una personale, esclusiva determinazione del Presidente, laddove proprio a motivo dei riflessi di prima grandezza che se ne hanno nella dinamica processuale avrebbe, con ogni probabilità, richiesto un diretto coinvolgimento del collegio, seguito dal ricorso ad uno strumento di normazione adeguato allo scopo (quanto meno una modifica delle [norme integrative](#), se non pure della stessa [legge 87 del 1953](#)). Qui, di contro, si è fatto luogo ad un atto informale (una lettera-circolare indirizzata alla cancelleria), al quale non è stata data altra pubblicità se non quella del sito web della Consulta che va ormai sempre di più proponendosi quale il luogo principale della comunicazione tra la Consulta stessa e i suoi interlocutori in genere (istituzioni e pubblica opinione). Segno dei tempi, direbbe un vecchio nostalgico della *Gazzetta Ufficiale*...

Non indugio, in questo succinto commento, sul modo con cui vanno delineandosi, nell'esperienza più recente, nuovi equilibri tra il principio monocratico e quello collegiale in seno alla Corte: troppo poco si sa di talune dinamiche, pure essenziali al fine del mantenimento degli equilibri in parola, per azzardare ipotesi ricostruttive che rischierebbero di essere campate in aria. Certo si è, ad ogni buon conto, che la circostanza per cui, nel caso odierno, non si sia fatto ricorso alla modifica della disciplina normativa posta a base dello svolgimento dei giudizi davanti alla Corte non depone certo nel senso della salvaguardia del secondo di tali principi, che è (e sempre deve porsi) quale l'autentico perno attorno al quale ruota e dal quale si tiene la dinamica suddetta, nelle sue più salienti espressioni.

Mi limito dunque al merito della novità in parola, secondo la quale si preclude al terzo che faccia richiesta d'intervento l'accesso al fascicolo di causa, ancora prima che la Corte si sia pronunciata circa l'ammissibilità dell'intervento stesso (una soluzione, questa, però non valevole per “soggetti, già facenti parte del giudizio principale, che si costituiscano fuori termine nel giudizio di costituzionalità”).

Ebbene, questa “prassi” (o consuetudine processuale?), a giudizio del Presidente, non è “opportuno” che sia più seguita.

Di qui, il cuore della novità stessa: al terzo sarà d'ora innanzi concesso unicamente di rappresentare le proprie ragioni a sostegno della sua richiesta, dopo di che si farà luogo – laddove possibile e, comunque, sempre che giudicato opportuno dal Presidente (ancora una sottolineatura, come si vede, del ruolo di centrale rilievo di quest'ultimo) – ad una riunione della Corte in camera di consiglio specificamente dedicata alla trattazione dell'ammissibilità della richiesta stessa. “I correlativi atti difensivi oggetto di scambio – si precisa, a scanso di ogni possibile equivoco – saranno solo quelli riguardanti la questione dell'ammissibilità dell'intervento”; solo dopo che la stessa sarà decisa in senso favorevole all'istante, quest'ultimo potrà avere “pieno accesso” agli atti.

Dunque, una conoscenza dimidiata e condizionata; ed un giudizio in due tempi, analogo a quello che – come si sa – si ha nei conflitti di attribuzione. Si noti, tuttavia, che siffatta scansione temporale non si avrà sempre, dal momento che potrebbe darsi il caso che non sia “possibile od

opportuno” (perché mai?) far luogo alla previa riunione in camera di consiglio; nel qual caso, la Corte deciderà ugualmente, “in via preliminare”, nella stessa udienza pubblica o riunione in camera di consiglio stabilita per il merito. Il richiedente, nondimeno, potrà chiedere il rinvio della trattazione del merito allo scopo di poter far luogo ad un congruo esame degli atti di causa e stavolta sarà “la Corte” (non – si badi – il Presidente) a decidere se accordare il rinvio (non escludo, ad ogni buon conto, che anche su ciò possa essere proprio il Presidente ad assumere la decisione in parola).

Ora, è di tutta evidenza che si tratta di una “razionalizzazione” di materia fin qui rimandata per intero a “prassi” – non sempre, per vero, lineari – che avrebbero da tempo dovuto esser fatte oggetto di adeguata disciplina positiva, peraltro sollecitata a più riprese dalla più avvertita dottrina. Una “razionalizzazione” che però – qui è il punto – avrebbe meritato un trattamento normativo adeguato al rilievo dell’oggetto della stessa e, di conseguenza, il ricorso a forme di pubblicità ad esso congeniali. Nel merito, poi, la soluzione appare essere – come si diceva – condivisibile e produttiva di un duplice effetto: per un verso, renderà più arduo il compito del terzo, in conseguenza del mancato accesso agli atti di causa nella loro pienezza; per un altro verso, renderà la Consulta meno esposta al condizionamento sostanziale esercitato dagli argomenti del terzo, pur laddove il suo intervento dovesse quindi essere giudicato inammissibile, per il fatto che gli argomenti stessi non potranno giovare della lettura del fascicolo.

Se ne avrà una contrazione della pur parziale apertura talora riscontratasi nell’intervento in parola? E, ancora, ne guadagnerà la giurisprudenza? Confesso di non saper rispondere a queste domande; nel processo, tuttavia, non possono farsi sconti o calcoli di opportunità laddove la loro affermazione dovesse comportare il sacrificio di forme che, nel corso delle vicende processuali, hanno – come si sa – sempre, *per tabulas*, valore di sostanza.